



COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE

(Provincia di Pescara)

Ordinanza n. 3 del 15.04.2015

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- **che** nell'attuale periodo stagionale è frequente l'accumulo e la bruciatura di foglie, arbusti secchi, ed altri tipi di rifiuti derivanti dalla pulizia dei fondi rustici predisposti per la raccolta di prodotti agricoli;
- **che** tali fenomeni rappresentano anche un serio e reale pericolo per malaugurati sviluppi di incendi in una zona che per sua natura ne è predisposta;
- **che** quando, poi, l'accensione di taluni residui derivanti dalla coltivazione dei terreni avviene in prossimità del centro abitato, le cattive esalazioni ed i fumi creano un grave disagio alla popolazione con problemi di respirazione, soprattutto a bambini e persone anziane;

RITENUTO, quindi, necessario intervenire in via contingibile ed urgente per la risoluzione delle problematiche in parola, al fine di evitare danni ambientali e civili;

VALUTATA la sussistenza di tutti i presupposti per gli aspetti igienico-sanitari, oltre di pubblica e privata incolumità;

VISTO il D.L. 24/06/2014, n.91, così come convertito in legge dalla 116 dell'11.08.2014 che abroga quanto fino ad oggi previsto in base all'art. 256-bis del D.L. 152/2006 (codice dell'ambiente) che considerava illecita la combustione dei residui vegetali determinando l'applicazione di sanzioni e introducono, all'art. 182 del predetto decreto, dopo il comma 6, il seguente comma 6-bis:

"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (misura di volume per il legname, pari a 3 metri cubi vuoto per pieno), dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma1, lettera f) (paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa), effettuate nei luoghi di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

VISTO:

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale e nello specifico:

a) L'art. 184 comma 3, lett. a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;

b) L'art. 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

c) L'art. 182 comma 6-bis come sopra riportato;

VISTA la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTI gli artt. 13, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RITENUTO necessario, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/06":

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio incendi;

EVOCATI i poteri di cui all'art.50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n.267/2000;

Vista la precedente ordinanza n. 14 del 22/10/2014 con cui si stabiliva che l'attività di bruciatura dei residui vegetali dovevano avvenire dal 01/10 al 14/04 di ogni anno;

Considerato che l'attività di abbruciamento, secondo le vigenti normative, può essere svolta dal primo ottobre al trenta maggio di ogni anno

ORDINA

1. Il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.

2. in alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate;

3. la combustione controllata dei residui indicati al punto 1, va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:

- le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione nel periodo che va:

dal 01 OTTOBRE al 30 maggio non prima delle ore 06.00 e non oltre le ore 16.;

- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di una persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare, tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare all'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

- possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;

- l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;

- nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;

- il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere la sede viaria delle strade pubbliche;

- le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;

4. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

5. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

6. Nel centro abitato o ad una distanza inferiore a 200 metri da esso, **é assolutamente VIETATO** la bruciatura di residui vegetali e non vegetali provenienti dalla pulizia di terreni, giardini, orti, spazi coperti e scoperti, ecc..

7. E' fatto **DIVIETO assoluto di riversare, accumulare e/o bruciare** foglie, arbusti ed altri rifiuti derivanti dalla pulizia dei terreni agricoli, orti, giardini, ecc. su strade pubbliche (provinciali, comunali e vicinali) del nostro territorio.

Le violazioni di cui ai precedenti punti, saranno punite con le sanzioni pecuniarie amministrative, di **importo da un minimo di €. 51,65 ad un massimo di €. 516,46.**

Nel caso invece di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo di divieto assoluto previsto dalla Regione Abruzzo che va dal 01[^] **Giugno** al **30 Settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353/21-11-2000 e ss.mm., e verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR competente o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE

Che la Polizia Locale nonché gli altri organi di vigilanza siano incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio *on line*, ne venga data maggiore pubblicità attraverso avvisi pubblici e pubblicazione sulla *Home Page* del sito istituzionale del Comune e contestualmente venga trasmessa a:

- PREFETTO DI PESCARA
- REGIONE ABRUZZO
- PROVINCIA DI PESCARA
- ARTA SEDE REGIONALE
- QUESTURA DI PESCARA
- COMANDO PROVINCIALE ARMA DEI CARABINIERI DI PESCARA
- COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI PESCARA
- COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO DI PESCARA
- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI SAN VALENTINO in A.C..
- COMANDO POLIZIA PROVINCIALE DI PESCARA
- COMANDO POLIZIA LOCALE DI SAN VALENTINO in A.C...

IL SINDACO

(Dott. Antonio Sala)

